

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le  
Doc.n. 138/13

Verbale n. XXXIV

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria del 4 novembre 2013 alle ore 16,00 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri:

AGOSTINO GIUSEPPE	ALU' ORAZIO	ANDOLFATTO LIDIA
BARILLARO RAFFAELE	BATTAGLIA GIUSEPPE	BUDA VINCENZO
CARBOTTA DOMENICO	CIAVARRA ANTONIO	FORMICHELLA ALBERTO
FRANCESE MARIA TERESA	FRAU NEVA	IARIA ANTONINO
IPPOLITO ANTONINO	LA VAILLE LUCA	LEOTTA FABRIZIO
MASERA ALBERTO	MIRTO BENITO	NOCCETTI GIANLUCA
POLICARO PAOLO	TASSONE FABIO	TETRO GREGORIO
VALLONE PECORARO FILIPPO	ZUPPARDO GAETANO	

In totale con il Presidente n. 24 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: PIUMATTI AMALIA

Con l'assistenza del Segretario: Dott. Maurizio FLORIO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.5 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 337:MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI N. 161, 264 E 352.

## CITTÀ DI TORINO

## CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 337:MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI N. 161, 264 E 352.

Il Presidente Rocco FLORIO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione di Lavoro Permanente Luca LA VAILLE, riferisce:

Il Presidente del Consiglio Comunale con nota del 2 ottobre 2013 prot. 1260 e pervenuta a questa Circoscrizione in data 7 ottobre 2013 - prot. 013237 - 1.40.1/2012 – ha chiesto un parere alla Circoscrizione 5 ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul decentramento in merito a quanto enunciato nell'oggetto.

Con deliberazione n. ord. 84 del 28 giugno 2010 (mecc. 2009 01905/002) il Consiglio Comunale approvava il Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili, n. 337.

In ottemperanza al citato Regolamento il Comune (articolo 1 comma 2) è ora chiamato "a tutelare le unioni civili, al fine di superare le situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio".

In particolare il Regolamento (articolo 1 comma 3) individua alcune "aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari": casa; sanità e servizi sociali; giovani, genitori e anziani; sport e tempo libero; formazione, scuola e servizi educativi; diritti e partecipazione.

Il citato Regolamento impone inoltre che gli atti dell'Amministrazione (articolo 1 comma 4) debbano "prevedere per le unioni civili le condizioni di accesso, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale".

Un'analisi dei Regolamenti Comunali che incidono sulle richiamate aree tematiche prioritarie ha evidenziato la necessità di procedere, al fine di rispettare quanto disposto dal Regolamento n. 337, a poche e mirate modifiche nonché integrazioni regolamentari, visto e considerato che la maggiore parte dei Regolamenti Comunali non pongono limiti di accesso sulla base della tipologia giuridica sottesa ai diversi nuclei familiari.

Il primo ambito prioritario è quello della casa, cui si riferiscono i Regolamenti Comunali n.

161 (Regolamento per l'uso degli alloggi e dei servizi di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Città) e n. 352 (Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa). Entrambi i citati Regolamenti fanno riferimento nei rispettivi articolati a non meglio specificati "nuclei familiari", rendendo suscettibile di diverse interpretazioni la definizione della platea di accesso. In ottemperanza al richiamato Regolamento n. 337 si rende quindi necessario procedere alla specificazione per la quale si devono intendere come "nuclei familiari" anche le famiglie anagrafiche basate su vincolo affettivo, ossia le unioni civili così come previste dal Regolamento in oggetto.

Nel caso del Regolamento Comunale per l'uso degli alloggi e dei servizi di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Città n. 161 occorre integrare l'articolo 9 (Validità del Regolamento) con il seguente comma:

"4. Ai fini del presente Regolamento, e in particolare dell'articolo 2 comma 1 numero 1, si intendono come "nuclei familiari" anche le Unioni civili così come previste dal Regolamento n. 337 e s.m.i. della Città di Torino."

Per quanto concerne il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa n. 352, che richiama in più punti il concetto di "nucleo familiare", occorre integrare il medesimo con un ulteriore articolo:

"Articolo 24 - Nuclei familiari.

Ai fini del presente Regolamento, con riferimento anche a quanto previsto dall'articolo 12, si intendono come "nuclei familiari" anche le Unioni civili così come previste dal Regolamento n. 337 e s.m.i. della Città di Torino."

Il secondo ambito in cui l'applicazione del Regolamento n. 337 prevede una modifica regolamentare si riferisce al servizio mortuario e dei cimiteri, la cui organizzazione risponde a quanto disposto dall'omonimo Regolamento n. 264. Occorre infatti provvedere, nei limiti e nel rispetto delle previsioni di legge, a garantire l'accesso per i conviventi in unione civile sia alle facoltà di disporre della salma (articolo 4), sia per quanto concerne l'ammissione alla sepoltura (articolo 61), ai cimiteri cittadini (articolo 30) ed alle concessioni di sepoltura (articolo 56).

In merito all'articolo 4 (Facoltà di disporre della salma e dei funerali) non esiste una precisa disposizione di legge, ma la giurisprudenza ha ormai stabilmente interpretato per analogia l'articolo 79 del citato DPR (che norma la cremazione), definendo come prioritario il criterio del rispetto della volontà del defunto in qualunque forma espressa e indicando, in difetto di questa, chi sono i congiunti che possono disporre della salma.

Per quanto il Regolamento non possa modificare tale ordine (definito in: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti), il principio del rispetto della volontà del defunto (affermato dalla giurisprudenza ma privo di una precisa definizione di legge) può essere interpretato non solamente nel senso della disposizione della salma pre-definita dal defunto, bensì della possibilità che la volontà del defunto individui la/e persona/e che dovrà/anno disporre della salma. Tale interpretazione, coerente con le norme di legge, garantirebbe ai cittadini il diritto a decidere chi disporrà della propria salma, consentendo in tal modo che ai

vincoli affettivi in qualunque forma espressi (a partire dalle famiglie anagrafiche basate su tale vincolo) venga attribuito un valore soggettivo dai singoli cittadini.

Si tratta dunque di integrare il comma 1 (che recita: "Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge") inserendo al termine dello stesso la dicitura:

", anche in termini di individuazione della persona che disporrà della salma e dei funerali."

In merito all'articolo 30 (Ammissione nei Cimiteri Cittadini) occorre prevedere che anche i conviventi dei caduti tumulati nei Sacrari del Cimitero Monumentale possano ottenere la sepoltura in quel Cimitero. Si tratta di inserire al comma 4 tra "del coniuge" e "e dei familiari" la dicitura:

", del convivente".

Per quanto concerne l'articolo 56 (Criteri generali di concessione) si interviene sul terzo comma al fine di comprendere i conviventi nel concetto di nucleo familiare, in riferimento al vincolo necessario per ottenere una concessione di area cimiteriale a più concessionari. Occorre dunque modificare al comma 3 la dicitura "purché appartenenti allo stesso nucleo familiare d'origine - compresi i coniugi -" con:

"purché appartenenti allo stesso nucleo familiare - compresi i coniugi e i conviventi -".

L'articolo 61 (Ammissione nella sepoltura) regola il diritto d'uso nelle sepolture private, nel rispetto dell'articolo 93 del DPR 285/1990, il quale al primo comma afferma che "Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari", mentre il secondo comma integra la normativa prevedendo che "Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali."

Attualmente il Regolamento della Città consente l'ammissione di salme, resti o ceneri di conviventi (definiti come "altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente") su disposizione del concessionario o dei concessionari.

A tale proposito occorre procedere a una riformulazione del comma 2 dell'articolo 61, al fine di evitare interpretazioni equivoche in merito all'attuale dispositivo.

La prima parte del comma 2 (che nell'attuale versione recita "Il concessionario o i concessionari nel caso si sia proceduto, mediante atto notarile depositato presso l'ufficio sepolture private dei Servizi Cimiteriali alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza, potranno disporre dell'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:") può quindi essere riformulata, modificando unicamente la punteggiatura al fine di rendere più chiara e inequivocabile l'interpretazione, nel seguente modo:

"Il concessionario, o i concessionari nel caso si sia proceduto alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza mediante atto notarile depositato presso l'ufficio sepolture private dei Servizi Cimiteriali, potrà disporre dell'ammissione nella sepoltura di salme, resti

o ceneri di:".

Il progetto preliminare, oggetto del presente provvedimento, è stato presentato e discusso in sede di I Commissione il 23 ottobre 2013

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 che all'art. 43 prevede l'”**attività consultiva**” del Consiglio Circostrizionale.

Dato atto che il parere sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto è favorevole;

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere **PARERE FAVOREVOLE**

per il nuovo testo dell'articolo 9 del Regolamento Comunale per l'uso degli alloggi e dei servizi di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Città, n. 161, per il testo dell'articolo 24 del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa, n. 352, per il testo degli articoli 4, 30, 56, 61 del Regolamento del Servizio mortuario e dei cimiteri, n. 264.

Per tutte queste considerazioni il nostro parere è positivo.

#### OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consiglio circostrizionale con votazione per alzata di mano

(al momento della votazione risultano assenti dall'aula i Consiglieri Battaglia e Leotta)

accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI .....	22
ASTENUTI .....	5 (Iaria, Noccetti, Masera, Tetro e Vallone Pecoraro)
VOTANTI .....	17
VOTI FAVOREVOLI .....	17
VOTI CONTRARI .....	==

All'unanimità dei votanti

DELIBERA

Di esprimere PARERE FAVOREVOLE

per il nuovo testo dell'articolo 9 del Regolamento Comunale per l'uso degli alloggi e dei servizi di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Città, n. 161, per il testo dell'articolo 24 del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa, n. 352, per il testo degli articoli 4, 30, 56, 61 del Regolamento del Servizio mortuario e dei cimiteri, n. 264.

Per tutte queste considerazioni il nostro parere è positivo.